

PRECISAZIONI

(i) non risultano ad oggi assunti lavoratori ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante altre forme di agevolazione previste dalla legislazione vigente; (ii) tutti gli operatori presenti sul servizio godono di un'indennità di disagio, calcolata moltiplicando la somma di €. 0,81 lordi per ciascuna ora *full time* lavorata, erogata in parte *sub specie* di quota fissa a titolo di acconto, nella misura lorda di €. 60,00 mensili, corrisposta per il resto sulla base del prodotto fra il predetto importo di € 0.81 e le ore *full time* effettivamente prestate; (iii) con riferimento ai tempi di percorrenza e al rimborso chilometrico, è riconosciuta al lavoratore dotato di mezzo proprio per l'espletamento delle proprie mansioni la somma di €. 0,33/Km (indennità che sarà a breve commisurata ai noti incrementi del costo del carburante), mentre in caso di spostamenti effettuati con l'ausilio dei mezzi di trasporto pubblico è prevista la restituzione dei costi sostenuti dal singolo, previa esibizione di specifica documentazione a comprova dell'ammontare degli stessi; (iv) a tutti gli operatori assunti viene riconosciuto un buon pasto pari ad €. 4,50 per ogni 8 ore di lavoro e pari ad €. 3,50 per ogni 7 ore.